ULARIO
Gen. 151

MOD. 119 C.G.

Bologna, 24 gennaio 1997/9

Ragioneria Provinciale dello Stato

di BOLOGNA

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.F. - S.I.R.P. Roma

IV

t. N.° 336 Allegati

Risposta a nota del

OGGETTO: Disapplicazione dell'art.70 del T.U. 10-01-57 n°3
Aspettativa per motivi di famiglia e proroga eccezionale dell'aspettativa.

del Triennio

Al Ministero del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
I.G.O.P. Roma

Com'è noto, nel recente contratto collettivo Nazionale del comparto Ministeri, l'aspettativa per motivi di famiglia, come regolata dall'art.69 del T.U. 10-01-57 n°3 non è stata direttamente o indirettamente modificata.

Il successivo art.70, che concerne i "cumuli di aspettative", risulta, invece, "disapplicato", secondo quanto previsto dall'art.43 del citato CCNL.

In relazione a tale disapplicazione sono emersi due ordini di problemi:

a) Durata del periodo e procedure di calcolo di tale periodo per l'aspettativa per motivi di famiglia.

Al riguardo, l'A.R.A.N., con la nota n°2350 del 26-06-1995, ha precisato che la disapplicazione dell'art.70 di che trattasi non va intesa in senso totale in quanto:

"Deve invece ritenersi tuttora operante, perchè funzionale al contenuto dell'art.69 e necessario ai fini dell'operatività dello stesso, il meccanismo previsto dal primo periodo del comma 1 dell'art.70 in discorso per il computo di più aspettative per motivi di famiglia agli effetti della determinazione del limite massimo di durata stabilito dall'articolo precedente" e che pertanto, "il limite massimo di un anno previsto dall'art.69 sopra richiamato andrebbe correttamente rispettato con riferimento all'ambito temporale di un triennio".

A tale indirizzo questa Ragioneria (sebbene con qualche perplessità derivante dalla dichiarata totalità della disapplicazione dell'art.70 rispetto alla disapplicazione di altri articoli - es.: l'art.68 - disposta, invece, parzialmente per specifici commi) ha uniformato la propria attività di controllo dei provvedimenti in materia.

b) Possibilità di fruizione dell'aspettativa "eccezionale" di sei mesi per motivi di famiglia.

Lo stesso art.70 disapplicato (parzialmente, secondo la suddetta interpetazione dell'A.R.A.N.) contiene, all'ultimo comma, la possibilità di concedere una ulteriore aspettativa (eccezionale) di sei mesi per "motivi di particolare gravità", nei quali rientrano, come è noto, sia motivi di salute, sia motivi personali o familiari.

Ora, se si ritiene quest'ultimo comma disapplicato, ne conseguirebbe l'impossibilità di concedere, sia per motivi di salute, sia per motivi di famiglia, tale proroga(eccezionale).

Al riguardo, si segnala che, alcune Amministrazioni che inviano i loro provvedimenti, nella soggetta materia, al controllo di questa Ragioneria, sarebbero propense, seguendo la via tracciata dall'A.R.A.N. (disapplicazione parziale dell'art.70), a ritenere tuttora operante anche quest'ultimo comma con riferimento solo all'aspettativa per motivi di famiglia.

Pertanto, tale aspettativa, avrebbe, nel triennio, la durata di un anno prorogabile (eccezionalemente) di altri sei mesi.

Aggiungasi, che nel CCNL del comparti Scuola (a differenza del corrispondente CCNL del comparto Ministeri cui si fa riferimento in questa sede) è prevista, all'art.24, la conservazione dell'art.70 e quindi la legittimità dell'eventuale concessione dell'aspettativa (eccezionale)di che trattasi, al personale della Scuola.

In relazione anche a quest'ultimo elemento di interepretazione analogica, la scrivente riterrebbe condivisibile l'orientamento succitato (estensione anche ai dipendenti "Ministeriali" della operatività dell'ultimo comma dell'art.70, sebbene reso disapplicabile dal relativo CCNL).

A tal fine, tuttavia, ritiene indispensabile acquisire, nel merito, quanto meno il conforme parere di codesto Superiore Ufficio.

Nell'attesa, ritiene anche di non poter vistare provvedimenti che dispongono nel senso della interpretazione estensiva sopra riferita.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE
(Dr. Aldo DI FAZIO)